



## MISURE DI SALVAGUARDIA DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE

	Colture	Specifiche	Attività venatoria	Accesso del cane	Transito del cacciatore
1	FLOREALI	Coltivazioni il cui fiore o la pianta sono base di reddito	NO	E' consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati sotto stretto controllo del cacciatore (al guinzaglio)	E' consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
2	IN SERRA	Colture aventi la serra, di qualsiasi tipo, come base di sviluppo vegetazionale	NO	NO	NO
3	IN VIVAIO	Coltivazioni in cui la pianta (erbe, arbusti, alberi) è base di reddito	Consentita dopo la loro completa rimozione	Quando non è permessa l'attività venatoria, è consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore	Quando non è permessa l'attività venatoria, è consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
4	PRATI ARTIFICIALI IRRIGUI	Terreni seminati artificialmente con erbe la cui irrigazione è derivata da opere all'uopo realizzate	Consentita dal 1° ottobre	Quando non è permessa l'attività venatoria, è consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore	Quando non è permessa l'attività venatoria, è consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
5	VIGNETI E FRUTTETI	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica: <i>Con impianto irriguo fisso e/o rete anti-grandine</i>	NO Sia con frutti pendenti che dopo la raccolta	E' consentito a frutto raccolto per lo scovo della selvaggina. E' consentito a frutto raccolto per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	E' consentito il transito in capezzagna con fucile scarico e aperto; è possibile inoltre accedere agli appezzamenti solo per la raccolta del capo di selvaggina abbattuta o ferita, sempre con fucile scarico e aperto
		<i>Senza impianto irriguo fisso e rete anti-grandine</i> Con frutti pendenti	NO	E' consentito solo per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	E' consentito il transito in capezzagna con fucile scarico e aperto; è possibile inoltre accedere agli appezzamenti solo per la raccolta del capo di selvaggina abbattuta o ferita, sempre con fucile scarico e aperto
		<i>Senza impianto irriguo fisso e rete anti-grandine</i> Dopo la raccolta	E' consentita per la caccia da appostamento temporaneo alla selvaggina migratoria con l'assenso del proprietario e per la caccia vagante solo lungo la capezzagne e/o gli stradoni di separazione (purché entrambi gli appezzamenti privi di impianti fissi di irrigazione e/o rete antigrandine), con facoltà di sparo in direzione parallela all'asse della capezzagna e/o dello stradone e con divieto di danneggiare le piante	E' consentito per lo scovo della selvaggina. E' consentito per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito.	Quando l'attività venatoria non è consentita, è consentito il solo transito in capezzagna con fucile scarico e aperto. E' possibile inoltre accedere agli appezzamenti per la raccolta del capo di selvaggina abbattuta o ferita, sempre con fucile scarico e aperto
5 bis	CASTAGNETI DA FRUTTO	Castagneto per la produzione di marroni e castagne coltivate sfalciate e rastrellate	Dal 1° al 30 ottobre divieto di caccia in forma vagante. Consentita: caccia da appostamento fisso alla migratoria	E' consentito per lo scovo della selvaggina. E' consentito per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	Quando l'attività venatoria non è consentita, è consentito il solo transito con fucile in custodia. E' possibile inoltre accedere per la raccolta del capo di fauna abbattuta o ferita, con fucile scarico e aperto
6	RIMBOSCHI-MENTI	Pioppeti e alberi a medio o alto fusto per i primi 3 anni dall'impianto	E' consentita dopo i 3 anni se non tabellato a divieto e con l'obbligo assoluto di non sparare in direzione delle piante	E' consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria, ma solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore	E' consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria, ma solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
7	COLTURE ERBACEE INTENSIVE	Erba medica ed altre foraggere a Nord della via Emilia (pianura)	E' consentita con altezza inferiore ai 15 cm e lungo le capezzagne e gli stradoni fino al 15 ottobre e dopo tale data a qualsiasi altezza	E' consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	E' consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria per la raccolta del capo abbattuto con fucile scarico e aperto
		Erba medica ed altre foraggere a Sud della via Emilia (collina e montagna)	E' consentita con altezza inferiore ai 15 cm e lungo le capezzagne e gli stradoni fino al 1° ottobre e dopo tale data a qualsiasi altezza	E' consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	E' consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria, per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico e aperto
8	COLTURE SPECIALIZZATE DIVERSE	Fragola, soia, zucchine, zucca, orticole in genere.	NO	E' consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore	E' consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
		Terreni destinati all'allevamento ittico quando non siano tabellati a divieto di caccia. Il tabellamento potrà essere apposto o rimosso dall'allevatore anche quotidianamente per esigenze di produzione / lavorazione	SI	SI	SI
		Canapa	NO	E' consentito per lo scovo o il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	E' consentito solo dopo l'asportazione completa del prodotto dal campo
9	COLTURE CEREALICOLE E OLEAGINOSE	Grano, orzo, segale	NO ad eccezione delle capezzagne e delle scoline (fondo della scolina e banchine non coltivate)	E' consentito per lo scovo della selvaggina	E' consentito per il recupero della selvaggina abbattuta con il fucile scarico e aperto
		Girasole, colza, ravizzone	NO ad eccezione delle capezzagne e delle scoline ai margini degli appezzamenti	E' consentito per lo scovo della selvaggina. E' consentito per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	E' consentito per il recupero della selvaggina abbattuta con il fucile scarico e aperto
		Mais, sorgo e saggina	E' consentita dal 1° ottobre se non tabellato a divieto. Non è consentito lo sparo in direzione della coltura quando su di essa è vietata la caccia	E' consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita	E' consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria, per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico e aperto
10	COLTURE ERBACEE DA SEME		NO	E' consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore	E' consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
11	TERRENI ARATI	Terreni arati non seminati anche se preparati per la semina o l'avvio di coltivazione	SI	SI	SI
12	TERRENI COPERTI DA STOPPIE O RESIDUI DI FINE RACCOLTA		SI	SI	SI
13	TERRENI DISMESSI DALLA PRODUZIONE E COLTURE A PERDERE	Set aside, terreni dismessi dalla produzione, colture a perdere anche in consociazione (con almeno due essenze seminate)	SI	SI	SI
14	TUTTE LE ALTRE COLTURE NON SPECIFICATE COMPRESO COLTURE DA SOVESCIO		SI	SI	SI

N.B.

- per fucile scarico e aperto si intende:

1. armi basculanti: fucili aperti senza cartucce inserite nella camera di cartuccia

2. armi semiautomatiche: fucili senza cartucce inserite nella camera di cartuccia e nel serbatoio o prive di caricatore, con otturatore aperto

armi a ripetizione ordinaria: fucili senza cartucce inserite nella camera di cartuccia e nel serbatoio o prive di caricatore, con otturatore aperto

Non sono considerati "immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro" ai fini dell'applicazione della lettera e) dell'art. 21 della legge n. 157/92 (distanze) gli edifici con il tetto in tutto o nella maggior parte crollato e non interessati da lavori attuali di ripristino.